



TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
II SEZIONE CIVILE ESECUZIONI
MOBILIARI

Il G.E.,

a scioglimento della riserva,

- Esaminato il fascicolo dell'esecuzione e constatato che debbono essere vendute le quote sociali della società [REDACTED] in una percentuale pari al 100% del capitale sociale delle predette società;
- ritenuto di non procedere alla vendita con modalità telematiche poiché potenzialmente pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 530. VI co. c.p.c.)
- Vista la relazione di stima del valore delle quote depositata dal CTU;
- Rilevato che il prezzo base d'asta debba partire da: € [REDACTED] per le quote sociali della Società [REDACTED] SRLS di cui alla suddetta perizia;
- Ritenuto necessario procedere ad adeguata pubblicità della vendita ai sensi dell'art. 490 cpc;

ORDINA

La vendita a mezzo commissario all'incanto delle quote sociali della società della società [REDACTED] a misura del 100% oggi di proprietà TOTALE del debitore.

ASTE
GIUDIZIARIE® **FISSA**

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il prezzo base d'asta, pari al valore di stima, in:

- € 78.685,77 per le quote sociali della [REDACTED]

DELEGA

Per la vendita il Dott. GRIPPA EDUARDO con studio in Taranto al Corso Umberto

AVVERTE

Che in caso di esito infruttuoso della vendita il creditore che abbia richiesto l'assegnazione dei beni potrà ottenerne l'assegnazione (Cass. 15596/2019) al valore e con le modalità meglio specificate al successivo paragrafo 11)

DISPONE

che le operazioni di vendita abbiano luogo secondo la seguente disciplina:

1) - formazione di lotti e prezzo base - Il commissario procederà alla vendita del lotto al valore di perizia

2) - gara - la vendita avrà luogo mediante presentazione di offerte in busta chiusa da presentare al commissario, presso il suo studio, nei termini e con le modalità di seguito stabilite;

3) - pubblicità - il commissario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale mediante pubblicazione della presente ordinanza, della seconda relazione di stima e dei propri recapiti sul sito internet "www.astegiudiziarie.it" e sul "portale delle vendite pubbliche" di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c., se accessibile e funzionante; il commissario è autorizzato a procedere ad altre forme di pubblicità che ritenga opportune. Le spese di pubblicità sono forfetariamente quantificate nella somma di € 500,00 (art. 18 bis DPR 115/2002 e 161 quater disp.att. c.p.c.).

qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l'Istituto richiederà al giudice dell'esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo;

4) - inizio e durata della gara - la gara avrà inizio nel termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ed avrà durata di giorni 10;

5) - caparra - gli interessati a partecipare alla gara dovranno presentare le offerte irrevocabili di acquisto in busta chiusa al commissario, presso il suo studio, unitamente ad una caparra, mediante assegno circolare intestato al Tribunale di Taranto, presso BNL - Ag. Tribunale Civile per un importo pari al 20% dell'offerta;

6) - offerta irrevocabile di acquisto - l'offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata in busta chiusa indirizzata e consegnata al commissario; deve contenere l'indicazione del soggetto offerente, della sede o domicilio, del codice fiscale e/o partita iva, dei recapiti telefonici e di PEC e posta elettronica ordinaria, del lotto per cui si partecipa, dell'ammontare dell'offerta e l'assegno circolare non trasferibile di cui al precedente n. 5); l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva maggiore offerta formulata dallo stesso offerente con le richieste modalità;

7) - aggiudicazione - il commissario procederà all'aggiudicazione delle quote, previo incasso dell'intero prezzo, in favore di coloro che, al termine della gara e per ciascun lotto, risulteranno aver formulato l'offerta maggiore; l'operazione di apertura delle buste e di aggiudicazione sarà documentata su apposito verbale: il commissario comunicherà prontamente a ciascun offerente l'esito delle operazioni a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria.

8) - restituzione della caparra - agli offerenti non aggiudicatari, verranno restituiti dal commissario gli assegni circolari non trasferibili con cui era stata costituita in caparra, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine della gara.

9) - compensi del commissario - Al commissario è riconosciuto un compenso ai sensi dell'art. 3 D.M. 227/2015), oltre alle spese di pubblicità;

10) - trascrizione dell'acquisto - la trascrizione dell'acquisto delle quote di partecipazione è da eseguirsi a cura e spese dell'aggiudicatario, al quale dovrà essere consegnata copia del verbale di aggiudicazione, successivamente al pagamento del prezzo e al suo deposito. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo. In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita alla procedura e, ai sensi dell'art. 540, co. 2, c.p.c., le quote saranno rimesse in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

11) - nuovi esperimenti di vendita e richiesta di assegnazione dei beni -

A) Nel caso in cui il creditore abbia presentato richiesta di assegnazione dei beni entro l'udienza fissata per la vendita, purché al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata, e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il creditore dovrà

provvedere al versamento del valore corrispondente al prezzo base, ovvero dell'eventuale conguaglio ricorrendo le condizioni di cui all'art. 589 II comma c.p.c., entro il termine che il commissario provvederà a comunicare tempestivamente via pec;

B) Nel caso in cui non sia stata previamente presentata istanza di assegnazione dei beni e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il commissario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente – e comunque non oltre il termine di tre giorni – l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il primo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione, il Commissario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissario procederà al secondo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.

C) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione al secondo esperimento, il commissario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il secondo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione il Commissario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissario procederà al terzo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.

D) Nel caso in cui abbia avuto esito negativo anche il terzo esperimento di vendita, il commissario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il terzo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

12) Ove sia previsto nello statuto sociale il diritto di prelazione a favore della Società, nelle ipotesi di aggiudicazione a termini del punto 7) ovvero a termini di cui ai precedenti punti A), B), C) e D), il Commissario curerà di darne immediata notizia via pec alla Società perchè nel termine perentorio di giorni dieci la Società possa designare un altro acquirente in luogo dell'aggiudicatario versando il prezzo di aggiudicazione. Se la Società non dovesse designare altro acquirente nel termine assegnato ovvero dovesse, con esplicita dichiarazione, aver rinunciato ad esercitare quella facoltà, le quote saranno definitivamente assegnate od aggiudicate.

13) - **documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse** - il commissario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fessato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere; nonché a

documentare le operazioni di vendita eseguite mediante redazione di appositi verbali, che saranno depositati unitamente ad un report su inizio e conclusione della gara e sulle offerte in rialzo via via ricevute.

Il commissario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detraendo le competenze già maturate, su conto corrente intestato al Tribunale Di Taranto, intrattenuto presso BNL, Ag Tribunale Civile.

Il tutto entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra;

14) - compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva - nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissario saranno riconosciuti gli eventuali compensi e il rimborso delle spese sostenute e documentate, da liquidarsi con separato provvedimento;

15) - rinvio alle disposizioni vigenti - per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. e dal D.M. 227/2015

FISSA

al giorno 19 MAGGIO 2026 ORE 9,30, l'udienza per la verifica dell'esito della vendita;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e al commissario.
Taranto 22/01/2026

IL G.E.
Eliana Tazzoli